



Comune di Isili



Provincia Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6
Tel. 0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 47 Del 15-07-2019

Oggetto: MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di luglio alle ore 12:00, in Isili nella sede Comunale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PILIA LUCA	SINDACO	P
DOA VALERIO	VICE SINDACO	A
CONTINI MONICA	ASSESSORE	P
MELIS ENRICO	ASSESSORE	P
FAEDDA ERICA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Dott. PILIA LUCA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto e predisposta dall'Unità Operativa "Ragioneria – Programmazione – Tributi – Personale - Patrimonio", presentata nel testo seguente:

PREMESSO che:

- con determinazione n. 54 del 21.11.2012 del Responsabile del Servizio Amministrativo, in seguito a procedura concorsuale, la dipendente, Dott.ssa Asili Sara, veniva assunta in servizio, con decorrenza 04.12.2012, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, 24 ore su 36, nel profilo di assistente Sociale cat. D, posizione economica D1;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 23.11.2015 veniva disposto l'incremento dell'orario di servizio della suddetta dipendente da 24 a 34 ore settimanali;

- con nota prot. n. 6169 del 15.07.2019 la Dott.ssa Asili ha richiesto la trasformazione del proprio contratto di lavoro da part-time a full-time;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i riflessi dell'aumento delle ore del rapporto di lavoro a tempo parziale sui vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, è ormai consolidata la posizione delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti (cfr., ad esempio, delibera Emilia Romagna n. 8/2012, delibere Lombardia n. 51/2012 e 272/2015, delibera Toscana n. 198/2011, delibera Sardegna n. 67/2012) secondo cui: per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle

modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è pertanto considerata come una nuova assunzione; tale limitazione è circoscritta al solo caso, specificamente previsto dalla norma, della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non invece al mero incremento di ore;

VISTO l'art. 53, comma 14, del CCNL "Funzioni Locali" del 18 maggio 2018, il quale prevede: *"I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni"*;

EVIDENZIATO che la normativa in materia di assunzioni di personale è stata profondamente riformata con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e convertito con Legge n. 58 del 28 giugno 2019, e in particolare dall'art. 33, comma 2, il quale dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

DATO ATTO che la norma sopra richiamata, fa decorrere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulle assunzioni di personale dalla data stabilita dal decreto attuativo da essa previsto, decreto attuativo che a oggi non risulta essere adottato, e, sulla base delle diverse fonti (lavori parlamentari, indicazioni ministeriali, ecc.), si prevede che tale decreto stabilirà all'anno 2020 la decorrenza della nuova disciplina sulle assunzioni di personale negli Enti Locali;

EVIDENZIATO pertanto che per l'anno 2019 rimane applicabile, in materia di assunzioni di personale negli enti locali, la disciplina prevista dalla seguente normativa:

- Art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. che prevede il limite massimo alla spesa di personale nel valore derivante dalla media della spesa di personale relativa al triennio 2011/2013;
- Art. 3 del D.L. 90/2014, come modificato dall'art. 14-bis del D.L. n. 4/2019, che prevede che la capacità assunzionale dell'Ente locale sia parametrata alle cessazioni del quinquennio precedente sulla base delle norme vigenti in ciascun anno considerato;
- Art 14-bis del D.L. 4/2019, che prevede, per il triennio 2019/2021, che ai fini della determinazione della capacità assunzionale gli Enti locali possono computare sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- Art. 3, comma 5 D.L. 90/2014, che prevede che, per l'anno 2015, il resto assunzionale sia dato dal 60% dei risparmi delle cessazioni relative all'anno 2014 o dal 100% per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

- Art. 1, comma 228 L. 208/2015, come modificato dall'art. 16 D.L. 24.06.2016 N. 113 convertito dalla L. 07.08.2016 N. 160, e come ulteriormente modificato da ultimo dall'art. 1, comma 863, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che, per l'anno 2017, il resto assunzionale sia dato dal 75% della spesa dei cessati nel 2016 se in linea con il tetto previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari; in caso contrario dal 25% dei risparmi delle cessazioni o 100% della spesa dei cessati se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio dell'ultimo triennio) è inferiore al 24% nell'anno precedente;
- Art. 1, comma 228, L.208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 863 L. 215/2017, che prevede che, per l'anno 2018, il resto assunzionale sia dato dal 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio dell'ultimo triennio) è inferiore al 24% nell'anno precedente o 25% dei risparmi delle cessazioni dell'anno precedente ovvero 75% nel caso di rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per i comuni dissestati ovvero 90% se oltre tale rapporto lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate;
- Art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i. prevede che, per l'anno 2019, il resto assunzionale sia dato dal 100% dei risparmi dell'anno 2018;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo adottate con il Decreto 8/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

CONSIDERATO che sulla base del sopra richiamato articolo e delle linee di indirizzo, la dotazione organica ha perduto la centralità come strumento di programmazione rispetto al programma del fabbisogno, per cui, secondo l'impostazione definita dal Decreto Legislativo n°75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione della G.C. n. 6 del 11.03.2019, relativa alla programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, adottata ai sensi della normativa sopra richiamata, dalla quale emerge che:

- la Dotazione Organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., (media triennio 2011/2013) è pari a € 756.194,81;
- i resti assunzionali dati dalle cessazioni e dalle assunzioni intervenute negli anni precedenti sono pari ad € 145.557,79 di cui € 16.613,11 resti assunzionali dell'anno 2017, € 67.806,37 resti assunzionali anno 2018, € 61.138,31 resti assunzionali dell'anno 2019;
- la spesa prevista nell'anno 2019, per il personale attualmente in servizio rilevante ai fini della spesa di personale, depurata delle componenti da escludere ai sensi della sentenza Corte dei conti, Sez. Autonomie, 31 marzo 2015, n. 13, è pari ad € 631.991,17 e che pertanto la capacità di spesa, nel rispetto del limite esterno di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, è pari ad €124.203,64;

DATO ATTO che il D.L. 34/2019, convertito con Legge n. 58 del 28 giugno 2019, il quale all'art. 14-bis, ha previsto la possibilità di utilizzare per gli anni 2019/2021 sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, è stato adottato in data 30 aprile 2019 e quindi successivamente alla programmazione del fabbisogno di personale, triennio 2019/2021, approvata con deliberazione della G.C. n. 6 del 11.03.2019, ed è pertanto possibile considerare fra i resti assunzionali relativi al 2019 anche quelli derivanti dalle cessazioni previste nell'anno in corso;

CONSIDERATO che nell'anno 2019 sono previste le seguenti cessazioni di personale:

- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno e indeterminato Cat. D, posizione economica D4 per raggiungimento limiti di età (Costo annuo € 50.775,41);
- n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato, cat. C, posizione economica C4, dimissioni volontarie per pensionamento anticipato "Quota cento" (Nota di preavviso prot. n. 751 del 29.01.2019) (Costo annuo 34.036,18);

RILEVATO pertanto che, in base a quanto sopra detto, i resti assunzionali relativi all'anno 2019 possono essere incrementati di € 84.811,59 (che potranno essere utilizzati solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over) per un totale di € 230.369,38;

CONSIDERATO che con la deliberazione della G.C. n. 6 del 11.03.2019 si sono programmate per l'anno 2019 le seguenti assunzioni:

- N. 1 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D a tempo pieno e indeterminato a cui assegnare l'incarico di responsabile del servizio finanziario;
- N. 1 Esecutore tecnico specializzato Cat. B a tempo indeterminato e parziale, 25 ore su 36;
- N. 2 Istruttori Direttivi Amministrativo/Contabile cat. D, posizione economica D1, a tempo pieno e determinato, 12 mesi, da assegnare all'Ufficio di Piano del Plus (Costo sostenuto totalmente con finanziamenti Regionali e pertanto escluse dal calcolo delle spese di personale soggette a limitazione come meglio motivato nella deliberazione sopra indicata);

DATO ATTO che:

- le procedure per l'assunzione N. 2 Istruttori Direttivi Amministrativo/Contabile cat. D, posizione economica D1, a tempo pieno e determinato, sono concluse e sono stati assunti in servizio i vincitori del concorso;
- le procedure per la copertura dei posti di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D a tempo pieno e indeterminato e dell'Esecutore tecnico specializzato, Cat. B, a tempo indeterminato e parziale, 25 ore su 36, sono in corso di espletamento e si ritiene necessario confermarle nella programmazione scaturente dal presente atto;
- la previsione di spesa per le assunzioni dei due posti sopra indicati, con costi a carico del bilancio comunale, comporta una previsione di spesa pari € 69.923,12 annui, che andranno ad incidere sui resti assunzionali a disposizione;

RITENUTO che la domanda presentata dalla dipendente, Dott.ssa Asili Sara, Assistente Sociale Cat.D, volta ad ottenere il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno, in considerazione sia della situazione personale della dipendente, sia delle condizioni organizzative del servizio che hanno visto cessare nell'anno 2018 l'altra figura di operatore sociale, sia meritevole di accoglimento;

EVIDENZIATO che, in considerazione del fatto che tale modifica contrattuale è considerata nuova assunzione, secondo quanto sopra esposto, l'incremento orario della dipendente, da 24 ore (orario previsto all'atto della assunzione) a 36 ore, comporta un incremento di costo pari ad € 11.273,33 che inciderà sui resti assunzionali disponibili dell'Ente;

RITENUTO pertanto dover modificare la programmazione di personale approvata con deliberazione della G.C. n. 6 del 11.03.2019, prevedendo, per l'anno 2019, il passaggio del contratto della dipendente Dott.ssa Asili Sara, Assistente Sociale Cat.D, posizione economica D1, da tempo parziale a tempo pieno, con decorrenza dal 1 settembre 2019;

PRECISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni e integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione contabile conservato agli atti d'ufficio;

VISTI:

- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.;
- la normativa vigente;

PROPONE

Di richiamare integralmente la parte narrativa;

- 1) Di integrare la programmazione di personale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 11.03.2019, nel modo seguente:

Anno 2019

- Modifica contratto di lavoro della dipendente Dott.ssa Asili Sara, Assistente Sociale Cat.D, posizione economica D1, da tempo parziale a tempo pieno, considerata nuova assunzione secondo quanto esposto in narrativa;
- 2) Di dare atto che la Dotazione Organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., (media triennio 2011/2013) è pari a € 756.194,81;
- 3) Di dare atto che la spesa prevista nell'anno 2019, per il personale attualmente in servizio, depurata delle componenti da escludere ai sensi della sentenza Corte dei conti, Sez. Autonomie, 31 marzo 2015, n. 13, è pari ad € 631.991,17;
- 4) Di dare atto che la capacità di spesa di personale, allo stato attuale, è data dalla differenza la spesa potenziale massima e la spesa prevista attualmente per il personale in servizio (indicata nei punti 2 e 3) pari ad € 124.203,64;
- 5) Di dare atto che nel corso dell'anno 2019 sono previste due cessazioni di personale, meglio specificate in narrativa, che comporteranno una disponibilità sia in termini di capacità di spesa che di capacità assunzionale (resti 2019) per un importo di € 84.811,59;
- 6) Di dare atto che la spesa prevista per l'assunzione del personale già programmata con Delibera G.M. N. 6 11.03.2019, con costi a carico del bilancio comunale, e per il personale in programmazione indicato al punto 1 è pari ad € 81.196,45 (€ 69.923,12 + € 11.273,33)
- 7) Di dare atto che in seguito alle assunzioni previste in programmazione la capacità di spesa dell'Ente sarà pari a € 127.818,78 (124.203,64 + 84.811,59 - 81.196,45)
- 8) Di dare atto che la capacità assunzionale dell'Ente (resti assunzionali), in seguito alle assunzioni previste per il corrente anno dalla programmazione sarà pari ad € 149.172,93 (145.557,79 + 84.811,59 - 81.196,45) così ripartiti: € 3.223,03 resti assunzionali 2018 ed € 145.949,90 resti assunzionali 2019;
- 9) Di dare atto che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni e integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.
- 10) Di incaricare il responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria – Programmazione – Tributi – Personale – Patrimonio a dare attuazione a quanto deliberato.

COMUNE DI ISILI - Provincia Sud Sardegna
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 15-07-2019

Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 15-07-2019

Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta così come sopra riportata e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:.

IL SINDACO
F.to Dott. PILIA LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo online del Comune il giorno 25-07-2019 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. n.2/2016.

Isili, 25-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella